



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 48 del 30/07/2021.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala del Consiglio Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
SAVINO GIANLUIGI	P		GRUER DIEGO	P	
BERGANTIN NICOLA	P		MAULE FEDERICA	P	
BUDA DANCEVICH MARINA	P		MIAN BORIS	P	
CAISSUT OTTAVIA	P		NALON BARBARA	P	
CANDOTTO GIANCARLO	P		PETENEL LORIS	P	
CENTORE LAURA	P		RIVA ARIANNA		A
COGATO MARCO	P		SNIDERO IVAN	P	
COVELLA LUCA		A	SORANZO GIUSEPPE	P	
DI MEGLIO GIOVANNI	P		ZAMPAR ANDREA	P	
DIMINUTTO MARIKA		A	ZAMBON ALESSIA	P	
GRATTON FEDERICO		A			

Presenti: 17 - Assenti: 4

Assiste Il Segretario Generale, Giuseppe Manto.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Gianluigi Savino, assume la presidenza ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore proponente e di seguito trascritta.

RITENUTA la suddetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione senza la necessità di apportarvi modifiche o integrazioni.

ACQUISITI, sulla citata proposta di deliberazione, i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 59 del vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati e conservati su apposito supporto magnetico o digitale;

Il **Sindaco Gianluigi SAVINO** passa la parola all'**assessore Andrea ZAMPAR** che relaziona sul punto come da proposta di deliberazione.

Interviene il **Consigliere Giuseppe SORANZO** che chiede a quanto ammonta il recupero da utenze non precedentemente censite e al contempo evidenzia la farraginosità della modulistica per la concessione dei cassonetti per i nuovi residenti, invitando, per quanto possibile, ad automatizzare il processo.

Replica l'**assessore Andrea ZAMPAR** di non avere ad oggi il dato preciso del recupero, specifica però che ai nuovi censiti sono stati inviati gli avvisi anche per le annualità pregresse.

Replica l'**assessore Loris PETENEL** di essersi già confrontato con il consigliere Soranzo per cercare di semplificare la modulistica, e per un tanto si lavorerà.

Interviene il **Consigliere Giovanni DI MEGLIO** per ricordare come anche il suo gruppo abbia sostenuto questa scelta spendendosi attivamente. Ritiene che ci sia ancora la necessità di qualche miglioramento, anche se è vero che Cervignano ha reagito molto bene al nuovo sistema, con comportamenti per lo più civili e corretti. Si dichiara felice che ci sia un bel segnale per le attività commerciali, e spera che sia così anche per le utenze domestiche.

Interviene il **Consigliere Nicola BERGANTIN**, ribadendo che su questa scelta di cambiamento la faccia ce l'hanno messa tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, e che una prima riduzione anche per le utenze domestiche è sicuramente un bel risultato.

Rilevata l'assenza di ulteriori interventi il **Sindaco Gianluigi SAVINO** sottopone il punto a votazione con il seguente esito.

Con voti resi nelle forme di legge dai n. 17 Consiglieri presenti:

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI: -

ASTENUTI: -

DELIBERA

1 DI APPROVARE la proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore proponente, di seguito trascritta, nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;

Ravvisata l'urgenza, successivamente con voti resi nelle forme di legge dai n. 17 Consiglieri presenti:

FAVOREVOLI: unanimità

CONTRARI: -

ASTENUTI: -

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.r. 21/2003, e si attesta che la presente deliberazione è esecutiva in data della seduta (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19).

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 luglio 2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e succ. mod.
- con la legge 160/2019, articolo 1, comma 738 è stata abrogata la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

VISTI:

- il comma 683 del citato art.1 della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità al piano di finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.[...]";
- l'art. 1, comma 169, della L 296/2006, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato innanzi, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 99 del 30 giugno 2021 che ha differito, limitatamente all'anno 2021, al 31 luglio 2021 il termine ultimo entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n. 12 del 12 febbraio 2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato in via provvisoria le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021, confermando quelle vigenti nell'anno 2020, con decorrenza 1° gennaio 2021, come previsto dall'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in attesa che l'AUSIR validasse il Piano Economico Finanziario 2021;
- n. 24 del 30 aprile 2021 con cui il Consiglio Comunale ha definito le scadenze della TARI 2021 di cui tre in acconto con scadenza 16/06/2021, 31/07/2021 e 30/09/2021 ed una in saldo a conguaglio con scadenza 16/12/2021;

CONSIDERATO che:

- il gettito della Tari è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

- il comma 651 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della Tari, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
- il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il citato regolamento per la disciplina della TARI comprende la classificazione dei locali e delle aree ai fini della TARI;
- l'art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto la riclassificazione degli studi professionali nella categoria "banche ed istituti di credito"

VISTO l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/20 I 9/R/RIF rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR";

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 443/20 I 9/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

VISTO, in particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/R1F, rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente, corredato da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente che per la Regione Friuli Venezia Giulia e l'AUSIR (Autorità. Unica Servizio Idrico e Rifiuti);

- l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

PRESO ATTO che la deliberazione n. 443/2019/R/RIF prevede altresì che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso dall'AUSIR, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VALUTATO, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2021 secondo il nuovo metodo MTR di cui alla delibera 443/2019 che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana (PEF), comprensivi dei costi del gestore NET spa e del Comune di Cervignano del Friuli, come validato da AUSIR, nelle more dell'approvazione di ARERA;

DATO ATTO che, ai sensi del metodo MTR sopraccitato, con deliberazione dd. 24/06/2021 dell'AUSIR è stato validato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di igiene urbana del Comune di Cervignano del Friuli per l'anno 2020, acquisito agli atti di questa Amministrazione;

DATO ATTO che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopraccitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

RILEVATO che l'importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario validato da AUSIR, comprensivo dei costi del gestore NET Spa e del Comune è pari ad Euro 1.634.086 IVA inclusa, (al netto del contributo MIUR pari ad euro € 9.650,19, relativo al costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche *ex art. 33 bis* D.L. 248/2017), ed è così ripartito tra costi fissi e costi variabili:

COSTI FISSI euro 702.229,64 (42,97%)

COSTI VARIABILI euro 931.856,78 (57,03%)

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

RICHIAMATO l'art. 10 – comma 80 – della L.R. 29 Dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017), che stabilisce: "A seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle Province alla Regione, i Comuni del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° Gennaio 2017, versano alla Regione il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA), nella misura già determinata dalle Province (per la Provincia di Udine del 4,5%), ai sensi dell'art. 19 del D.Lvo 30 Dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 1 – comma 666 – della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la nota della Regione FVG prot. N. 17872/P del 3.08.2017 che prevede, a seguito delle procedure in atto per la soppressione della Provincia di Udine, il riversamento del tributo alla Regione stessa, a partire dalle riscossioni di competenza dell'anno 2017;

RICHIAMATA la nota della Regione FVG – prot.n. 0004726 / P – del 1.03.2019 con la quale comunica: - che, a seguito della soppressione delle Province, i Comuni versano alla Regione il TEFA acquisito per cassa nell'anno 2018 e seguenti anche se riferiti a periodi d'imposta pregressi, - che a norma dell'art. 10 commi 18 e 19 della L.R. 14 del 30.03.2018 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), a

decorrere dal periodo d'imposta 2019 l'aliquota del tributo è fissata nella misura pari al 4% per tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020, il quale dispone che per le annualità 2021 e successive il tributo TEFA venga versato dai contribuenti direttamente alla Regione utilizzando l'apposito codice tributo istituito con risoluzione dell'Agenzia delle entrate;

DATO ATTO che, sulla base del Piano Economico e Finanziario validato dall'AUSIR e delle banche dati dei contribuenti, il Comune è tenuto ad approvare le tariffe per le utenze a copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CHE detti costi, distinti tra costi fissi e costi variabili, devono essere ripartiti alla luce delle indicazioni di cui all'articolo 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999, tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base di criteri razionali;

CHE, conseguentemente, tali costi sono stati suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della ripartizione di gettito rilevato nel 2020, rispettivamente alle seguenti percentuali:

- utenze domestiche: 23,81%;
- utenze non domestiche: 76,19%;

CHE i dati sopra evidenziati necessari per la quantificazione delle tariffe sono stati inseriti nel simulatore del data base di gestione e che conseguentemente la quadripartizione dei costi è così determinata:

Quota fissa utenze domestiche	Euro	547.886,15
Quota variabile utenze domestiche	Euro	727.886,15
Quota fissa utenze non domestiche	Euro	154.343,49
Quota variabile utenze non domestiche	Euro	204.813,38
TOTALE	Euro	1.634.086,42

DATO ATTO che il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 prevede, per il calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei seguenti coefficienti:

Parte fissa della tariffa per utenze domestiche	Ka - coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
Parte variabile della tariffa per utenze domestiche	Kb - coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
Parte fissa della tariffa per non utenze domestiche	Kc - coefficiente potenziale di produzione
Parte variabile della tariffa per utenze non domestiche	Kd - coefficiente di produzione Kg/mq anno

PRESO ATTO che:

- il coefficiente Ka è previsto in misura fissa, mentre per il coefficiente Kb sono previsti valori minimi, medi e massimi e per i coefficienti Kc e Kd sono previsti dei range di applicazione;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nella misura minima prevista nella tabella 2 del citato decreto;
- il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,

per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 utilizzati per il calcolo delle tariffe 2021 sono quelli riportati nelle seguenti tabelle:

Ka — Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare		
Numero componenti del nucleo familiare		Coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99
1		0,80
2		0,94
3		1,05
4		1,14
5		1,23
6 o più		1,30
Kb - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche		
Numero componenti del nucleo familiare		Coefficienti minimi previsti dal D.P.R. 158/99
1		0,60
2		1,40
3		1,80
4		2,20
5		2,90
6 o più		3,40
Cat.	Kc - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche	Kd - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
1	0,53	4,36
2	0,40	3,33
3	0,68	5,59
4	1,01	8,31
5	0,51	4,12
6	0,45	3,75
7	1,60	13,10
8	1,26	10,32
9	1,33	10,91
10	1,42	11,72
11	1,42	11,68
12	0,73	5,99
13	1,32	10,84
14	1,48	12,08
15	0,80	6,54
16	1,45	11,84
17	1,45	11,90
18	1,09	8,99
19	1,45	11,90
20	0,51	4,16
21	0,73	5,99
22	4,90	40,19
23	4,27	35,01
24	3,48	28,55
25	2,93	24,00
26	2,05	16,76

27	6,31	51,71
28	2,07	17,05
29	3,08	25,26
30	1,38	11,38

VISTE le tariffe della TARI riportate nelle sotto indicate tabelle distinte tra utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano economico e finanziario come sopra validato, e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021 in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

A) Utenze domestiche

Nr. Componenti	Tariffa parte fissa (€/mq/anno)	Tariffa parte variabile (€/anno)
1	0,678	49,21
2	0,797	114,82
3	0,890	147,63
4	0,967	180,44
5	1,043	237,85
6	1,102	278,85

B) Utenze non domestiche

Classi	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Parte fissa tariffa (€/mq/anno)	Parte variabile tariffa (€/mq/anno)
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,464	0,609
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,348	0,464
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,591	0,779
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,881	1,160
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,440	0,575

6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,394	0,523
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,391	1,828
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,101	1,440
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,159	1,522
10	OSPEDALI	1,240	1,635
11	UFFICI E AGENZIE	1,240	1,629
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,638	0,835
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,148	1,512
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,287	1,685
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,695	0,913
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,263	1,652
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,263	1,661
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,950	1,254
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,263	1,661
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,440	0,581
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,638	0,835
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,272	5,607
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,720	4,884
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,037	3,983
25	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,553	3,348
26	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,785	2,338
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5,499	7,215
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,808	2,379

29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	2,684	3,524
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,205	1,588

VISTO il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto sostegni bis) recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

VISTO, in particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto legge suindicato, il quale prevede, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla riduzione della TARI in favore delle predette categorie economiche;

LETTO, a tal riguardo, l'allegato A al decreto del Ministro dell'Interno del 24 giugno 2021. nel quale è contenuta la ripartizione tra ciascun comune del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge sopra citato;

CONSIDERATO che al Comune di Cervignano del Friuli è stato assegnato l'importo di euro 70.124,00, importo che verrà erogato per il tramite della Regione, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale suindicato;

RILEVATO che i Comuni della Regione trasmetteranno all'AUSIR le deliberazioni con cui, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, regolamentano le citate riduzioni ed esenzioni della TARI a favore delle utenze non domestiche;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze non domestiche della TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto socio-economico;

RITENUTO pertanto di individuare le categorie di utenza non domestica a cui attribuire, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, la riduzione della quota fissa e variabile della TARI 2021 per l'importo complessivo di euro 70.124,00, secondo i criteri individuati dall'art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021 al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, come da tabella che segue:

Categoria	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Riduzione Parte fissa della tassa	Riduzione Parte variabile della tassa
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	15%	38%
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	15%	38%
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	15%	18%
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, B&B	15%	38%
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	15%	38%
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	15%	38%
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	15%	38%
9	CASE DI CURA E RIPOSO	15%	38%
11	UFFICI, AGENZIE	15%	10%
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	15%	10%
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	15%	38%

15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	15%	38%
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	15%	38%
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	15%	38%
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	15%	38%
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	15%	38%
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	15%	38%
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	15%	38%
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	15%	38%
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	15%	38%

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor gettito tariffario sul Bilancio 2021-2023 a copertura dei costi del servizio di igiene urbana quantificato in via presuntiva in euro 70.124,00 e che tale importo troverà copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021, con la delibera di variazione al Bilancio 2021 in itinere;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per l'anno 2007), secondo cui «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 151, comma 1, secondo cui gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno;
- l'articolo 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015 n. 18 che precisa che, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diverso termine fissato con provvedimento dall'Assessore delle Autonomie Locali;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI:

- l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il regolamento comunale che disciplina la TARI;
- le delibere ARERA n. 443/20 19 e 158/2020;

VISTA la L.R. n° 21/2003.

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

ACQUISITO il parere del collegio dei revisori;

ACQUISITI i pareri e le attestazioni previste;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato

1. **Di determinare**, per l'anno 2021, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e della delibera ARERA 443/2019, sulla base del PEF in allegato, validato da AUSIR ed acquisito agli atti, le seguenti tariffe della Tari:

A) Utenze domestiche

Nr. Componenti	Tariffa parte fissa (€/mq/anno)	Tariffa parte variabile (€/anno)
1	0,678	49,21
2	0,797	114,82
3	0,890	147,63
4	0,967	180,44
5	1,043	237,85
6	1,102	278,85

B) Utenze non domestiche

Classi	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Parte fissa tariffa (€/mq/anno)	Parte variabile tariffa (€/mq/anno)
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,464	0,609
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,348	0,464
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,591	0,779

4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,881	1,160
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,440	0,575
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,394	0,523
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,391	1,828
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,101	1,440
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,159	1,522
10	OSPEDALI	1,240	1,635
11	UFFICI E AGENZIE	1,240	1,629
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,638	0,835
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,148	1,512
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,287	1,685
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,695	0,913
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,263	1,652
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,263	1,661
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,950	1,254
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,263	1,661
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,440	0,581
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,638	0,835
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,272	5,607
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,720	4,884
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,037	3,983
25	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,553	3,348
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,785	2,338
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5,499	7,215

28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,808	2,379
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	2,684	3,524
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,205	1,588

2. **Di dare atto** che si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla Tari e che questo viene versato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020, dai contribuenti direttamente alla Regione utilizzando l'apposito codice tributo istituito con risoluzione dell'Agenzia delle entrate;

3. **Di approvare**, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, le seguenti agevolazioni della quota fissa e variabile della TARI 2021 a favore delle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, secondo i criteri individuati dall'art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021 al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, come da tabella che segue:

Categoria	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Riduzione Parte fissa della tassa	Riduzione Parte variabile della tassa
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	15%	38%
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	15%	38%
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	15%	18%
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI, B&B	15%	38%
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	15%	38%
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	15%	38%
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	15%	38%
9	CASE DI CURA E RIPOSO	15%	38%
11	UFFICI, AGENZIE	15%	10%
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	15%	10%
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	15%	38%
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	15%	38%
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	15%	38%
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	15%	38%
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	15%	38%
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	15%	38%
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	15%	38%
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	15%	38%
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	15%	38%
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	15%	38%

4. **Di dare indirizzo** al Servizio Tributi di applicare d'ufficio le riduzioni di cui al punto precedente, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti;

5. **Di dare atto** che la minore entrata conseguente alle agevolazioni previste al precedente punto 3, quantificata in via presuntiva in euro 70.124,00, troverà copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021 con la variazione al bilancio di previsione 2021 in itinere, nel modo seguente:

- € 70.124,00 finanziamento statale erogato mediante la Regione, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale del 24 giugno 2021;

6. **Di stabilire** che il presente atto annulla e sostituisce la delibera n. 12 del 12 febbraio 2021 che aveva approvato in via provvisoria le tariffe TARI per l'anno 2021;

7. **Di demandare** al Servizio Tributi il compito di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;

8. **Di demandare** al Servizio Tributi il compito di trasmettere la presente deliberazione all'AUSIR.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

il Sindaco

Gianluigi Savino

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

il Segretario Generale

Giuseppe Manto

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)